



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/92/SR7/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA RECANTE *REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER LA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA
DENOMINATA «ITALIAMETEO» E MISURE VOLTE AD
AGEVOLARE IL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
MATERIA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA.***

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 205/2017.

Punto 7) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sul provvedimento in oggetto, condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, evidenziate nell'allegato, già concordate in sede tecnica.

Roma, 30 maggio 2019

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 1 del 2018 che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, individua le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che l'articolo 1, comma 558, della legge n. 205 del 2017 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;

Vista la ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia;

Vista la preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito "Agenzia", le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse.

ART. 2

(Coordinamento dell'attività di meteorologia e climatologia)

1. L'Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, ed in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nonché per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. L'Agenzia, al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, nonché per le attività di supporto di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni **a carattere volontario** con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed erogino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, di seguito "enti meteo", individuati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Ulteriori enti meteo possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere conforme del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito "Comitato", con provvedimento del direttore.

4. Nell'ambito delle attività di coordinamento di cui all'articolo 15 l'Agenzia:
- a) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF);
 - b) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;
 - c) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza di acquisizione temporale e risoluzione spaziale;
 - d) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2 le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati;
 - e) svolge in maniera unitaria i compiti di cui al comma 551 della legge n. 205 del 2017, così assolvendo alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall'Organizzazione meteorologica Mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.

ART. 3

(Rapporti con le Forze Armate)

1. Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze Armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche concordate, senza soluzione di continuità, in modo sicuro e tempestivo.

ART. 4

(Titolarità dei prodotti meteo-climatici)

1. L'Agenzia è titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, nel diffondere a livello locale le previsioni, danno visibilità all'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla stessa.

ART. 5

(Attività di ricognizione)

1. In relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, può procedere alla confluenza delle risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 15, per regolare le attività di collaborazione.
2. Con provvedimento del direttore, previo parere conforme del Comitato, è aggiornata, con cadenza almeno biennale, la ricognizione di cui al comma 1.

ART. 6

(Criteri organizzativi)

1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri organizzativi:
 - a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;
 - b) semplificazione e flessibilità organizzative;
 - c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e alle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

- d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;
 - g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.
2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti, nonché di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 7

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti, che esercitano le attribuzioni loro demandate dalla legge e dallo statuto.

ART. 8

(Il Comitato tecnico-scientifico)

1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.

3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell’Agenzia. Si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

ART. 9

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L’Agenzia si avvale dell’Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

ART. 10

(Comitato dei garanti)

1. L’Agenzia si avvale del comitato dei garanti previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.

ART. 11

(Struttura organizzativa)

1. L’Agenzia si articola in quattro aree così individuate:
 - a) attività operative;
 - b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all’articolo 17, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) ricerca e sviluppo;
 - d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.
2. Con provvedimento del direttore, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell’ambito di un’area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.

3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è incardinato nell'area competente per il personale.

ART. 12

(Personale)

1. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo delle funzioni centrali – Sezioni Ministeri.
2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
3. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, a esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia e della climatologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 13

(Sistemi di reclutamento)

1. Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.

- 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore, sentito il Comitato, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.
2. Il reclutamento del personale dell' Agenzia avviene:
 - a. mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - b. mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

ART. 14

(Dirigenti)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare nei limiti della dotazione organica.

ART. 15

(Convenzioni)

1. L' Agenzia, ai sensi dell' articolo 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema **a carattere volontario** con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire la collaborazione per la realizzazione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l' omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell' informazione e comunicazione pubblica.
2. Con apposito regolamento interno, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle convenzioni di sistema tra l' Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle

scelte operative, in un'ottica di complementarietà. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori/rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono comprendere anche specifiche Commissioni permanenti, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:

- a. realizzazione di prodotti e servizi;
- b. comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;
- c. ricerca e sviluppo;
- d. partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;
- e. formazione e aggiornamento continuo del personale;
- f. fornitura di servizi di supporto.

3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico, tra cui in particolare le autorità investite tramite norma primaria di specifiche funzioni.

4. L'Agenzia può inoltre sviluppare iniziative, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.

5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello di convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 16

(Norma di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 17

(Disposizioni transitorie e finali)

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Il direttore istituisce il sito istituzionale dell'Agenzia secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteorologia, assicurano la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.

Allegato 1 (articolo 2, comma 2)

Elenco Enti Meteo

Ministero della Difesa e Forze Armate;

Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Protezione Civile

Consiglio Nazionale della Ricerche;

ISPRA, Roma;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA)

Regione Piemonte

ARPA Regione Piemonte

Regione Puglia

ARPA Regione Liguria (ARPAL)

Regione Molise

ARPA Regione Sardegna - (ARPAS)

Regione Toscana

Consorzio LAMMA Regione Toscana

ARPA Regione Emilia Romagna (ARPAE)

Regione Umbria

Regione Basilicata

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA -
Ente subregionale) - Regione Basilicata

Regione Sicilia

ARPA Regione Calabria (ARPACAL)

ARPA - Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG)

Provincia Autonoma Trento (PAT)

Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB)

ARPA Regione Veneto (ARPAV)

Regione Abruzzo

Università degli studi dell'Aquila - CETEMPS (a supporto Regione
Abruzzo)

Regione Campania

Regione Marche

ASSAM - Regione Marche

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio

ARPA Regione Lombardia

Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce)

Fondazione CIMA